

(N. 2392)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1952

Estensione delle garanzie per mutui degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Le Province, i Comuni e loro Consorzi hanno frequente necessità di rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti ed alle Casse di risparmio locali per ottenere la concessione dei mutui occorrenti a sistemare i loro bilanci, nonchè per opere e lavori suggeriti dal progresso civile e sociale.

La materia di tali mutui è disciplinata dal testo unico 3 gennaio 1913, n. 453, per ciò che riguarda la Cassa depositi e prestiti e dalla legge 11 dicembre 1910, n. 855, per le Casse di risparmio ordinarie.

A servizio di tali finanziamenti ed ai fini della loro graduale estinzione detti Istituti di credito richiedono la concessione di delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o sulle tasse consorziali.

L'articolo 76 del detto testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, stabilisce che allorché l'aliquota della sovrimposta fondiaria comunale raggiunga o superi il limite legale e non basti a coprire le annualità dei prestiti, le relative delegazioni a garanzia possano essere tratte anche dai proventi del dazio consumo (ora imposta di consumo) per la parte eccedente la sovrimposta disponibile portata al limite legale.

Analogamente l'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, stabilisce che le Casse di risparmio ordinarie possano concedere ai Comuni e alle Province mutui con le garanzie e coi privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti.

Come si vede, secondo le disposizioni sovra citate, le uniche garanzie ammesse dalla legge sui tributi di detti Enti, in caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti o con Casse di risparmio, sono le delegazioni sulla sovraimposta fondiaria e, per i Comuni, le delegazioni sull'imposta di consumo.

Ma la sovraimposta fondiaria ha ormai perduto molto della sua importanza, specialmente con la riduzione del gettito della sovraimposta fabbricati.

Accade poi che molte Province e Comuni, avendo dovuto procedere in questi ultimi anni a indebitamenti per somme ingenti, abbiano esaurito ogni possibilità di concedere garanzie sulla sovraimposta suindicata e da ciò deriva la conseguenza di non poter contrarre ulteriori mutui.

Tale situazione non concorda coll'ampliamento della facoltà accordata dalla legge 5 gennaio 1950, n. 10, che ha consentito anche per le

Province mutui sino ad una cifra di interessi pari al quarto delle entrate effettive ordinarie.

Alle suesposte difficoltà è adunque opportuno porre riparo.

Si osserva che le disposizioni su richiamate trascurano di considerare che i Comuni e le Province traggono ormai notevoli risorse fiscali dalle disposizioni del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, le quali consentono loro di valersi della imposta sulle industrie, arti e professioni e relative addizionali applicabili ai redditi di categoria B e C.

In ogni Provincia e particolarmente in quelle in cui tali redditi sono andati notevolmente aumentando, è ormai in atto una fonte di imposizione, che si colloca fruttuosamente e con serio sviluppo accanto alle tradizionali imposte immobiliari.

Sarebbe improduttivo ed erroneo non utilizzare tale fonte o cespite di garanzia e non ammettere che anche esso possa essere oggetto di una accettabile delegazione.

Certo il provento di tale imposta non è immutabile, nè sempre teoricamente sicuro in data misura; ma nello sviluppo ognora crescente della produzione industriale e commerciale italiana ed in ogni modo entro certi limiti, di cui l'Istituto mutuante può essere avveduto ed equo giudice, anche i proventi di

tale imposta possono servire alla garanzia in esame.

Anzi non è ardito opinare che questa possa conseguire un incremento ulteriore, anzichè decrescere, specie di fronte alla riforma fiscale, che chiama i contribuenti alla sincerità ed accorda alla pubblica finanza mezzi di controllo destinati a rendersi seri ed efficienti colla migliore organizzazione degli Uffici.

Appare pertanto opportuno un provvedimento legislativo, che ammetta, fra le garanzie delle Province e dei Comuni pei contraendi mutui colla Cassa di depositi e prestiti o colle Casse di risparmio, oltre la sovraimposta fondiaria, e nel caso che tale sovraimposta non presenti sufficienti disponibilità, anche l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni e l'addizionale provinciale, tenuto anche conto che tali tributi si esigono in base a ruoli compilati dall'Intendenza di finanza e dati in riscossione agli esattori comunali e consorziali.

Ciò almeno nei limiti del gettito dell'aliquota normale (3 per cento sui redditi di categoria B e 2,40 per cento sui redditi di categoria C-1 per l'imposta comunale, e 1,50 per cento sui redditi di categoria B lire 1,20 per cento sui redditi di categoria C-1 per l'addizionale provinciale).

Le suesposte deduzioni giustificano la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Fra le garanzie ammissibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti, delle Casse di Risparmio ordinarie e degli altri Istituti di credito autorizzati a concedere mutui a Comuni e a Province, sono da comprendersi pei Comuni le delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e per le Province le delegazioni sull'addizionale alla detta imposta, di cui al Capo IX (Sez. 1^a e 2^a) del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e ciò entro i limiti di aliquota normale.